

BGer 1C_331/2021 vom 24. August 2021

Bundesgericht, 2021-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_331_2021

FR: TF 1C_331/2021 du 24 août 2021

IT: TF 1C_331/2021 del 24 agosto 2021

Erwägungen

E. 1.1

Con la decisione impugnata del 26 maggio 2021 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dai ricorrenti, con il quale venivano addotte pretese irregolarità riguardanti la citata votazione. Contro di essa è dato di massima il ricorso per violazione dei diritti politici al Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 1 LDP in relazione con l'art. 82 lett. c e art. 88 cpv. 1 lett. b LTF).

E. 1.2

I ricorrenti, come accertato dal Consiglio di Stato, hanno fatto valere irregolarità a livello sovraccantonale, motivo per cui esso non doveva esaminare il ricorso (DTF 145 I 207 consid. 1.1). Nella misura in cui nell'ambito di quella procedura le premesse sostanziali erano adempiute, i ricorrenti possono sottoporre al Tribunale federale anche questioni che l'Esecutivo cantonale, per incompetenza, non poteva esaminare, qualora siano state addotte nella sede cantonale (sentenza 1C_713 e 715/2020 del 23 marzo 2021 consid. 2.2 e rinvii, non pubblicato in DTF 147 I 194). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 89 cpv. 3 LTF).

E. 2.1

I ricorrenti imperniano le loro critiche sul contenuto delle "Spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare del 13 giugno 2021", segnatamente sulle affermazioni formulate nel contesto inerente alla MPT (pag. 12 e 105). Al loro dire tali affermazioni sarebbero fuorvianti e pertanto lesive dell' art. 34 cpv. 2 Cost. , visto ch'esse non permetterebbero agli aventi diritto di voto di formarsi un'opinione sufficiente sull'oggetto in votazione (sul tema vedi DTF 145 I 207 consid. 2.1, 282 consid. 4.1; sentenza 1C_130/2020 del 9 aprile 2021 destinata a pubblicazione, consid. 3.1 inedito).

I ricorrenti rilevano tuttavia che già in una comunicazione pubblica del 13 aprile 2021, apparsa sul sito del Consiglio federale intitolata "MPT: migliore protezione della popolazione del terrorismo", si enunciavano le medesime affermazioni. Precisano che la Consigliera federale Karin Keller-Sutter aveva insistito su queste affermazioni in una conferenza stampa del 13 aprile 2021, radio e telediffusa, ribadita in una sua dichiarazione sul Corriere del Ticino del 21 maggio 2021.

Come visto, secondo l' art. 77 cpv. 2 LDP , il ricorso ai sensi dell' art. 77 cpv. 1 lett. b LDP dev'essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. Ora, asserite irregolarità nella preparazione di elezioni o votazioni devono essere invocate subito, altrimenti il diritto di interporre ricorso è di massima perentorio (DTF 147 I 194 consid. 3.3; 145 I 282 consid. 3). La mancata tempestiva impugnazione di tali atti non può essere infatti riparata adducendo, come in concreto, d'impugnare il risultato della votazione

a causa dell'insufficiente stato globale dell'informazione (DTF 147 I 194 consid. 4.1.4 e rinvii).

E. 2.2

Il gravame è comunque inammissibile. Come rettamente precisato dalla Cancelleria federale, esso verte in sostanza sulle affermazioni contenute nelle Spiegazioni del Consiglio federale, riprese anche in altre informazioni ufficiali che vi fanno riferimento. Ora, giusta l' art. 189 cpv. 4 Cost. , gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale, le eccezioni essendo stabilite dalla legge. Ciò vale anche per i ricorsi per violazione del diritto di voto. Ne segue che, secondo la pubblicata giurisprudenza del Tribunale federale, nota ai ricorrenti, le spiegazioni del Consiglio federale non sono direttamente impugnabili (DTF 147 I 194 consid. 4 e 4.1; 145 I 207 consid. 1.5). L'accenno ricorsuale al fatto ch'esse siano edite dalla Cancelleria federale è ininfluenza (DTF 145 I 1 consid. 5.2.2). Notoriamente, la stessa conclusione vale anche per le dichiarazioni di singoli membri del Consiglio federale, nella misura in cui riprendono sostanzialmente, come nel caso in esame, il contenuto delle citate spiegazioni (DTF 147 I 194 consid. 4; 145 I 207 consid. 1.5, 1 consid. 5.1.1; 138 I 61 consid. 7.2 pag. 85). Non si è d'altra parte in presenza dell'omissione di un'informazione importante da parte del Consiglio federale, alla quale soltanto l'amministrazione federale avrebbe avuto accesso, ritenuto che la questione è stata dibattuta pubblicamente (DTF 145 I 207 consid. 1.5). Non si è nemmeno in presenza del caso eccezionale nel quale sarebbe ammissibile una protezione giuridica successiva (DTF 147 I 194 consid. 4.1.3 e 4.1.4 con numerosi rinvii).

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.